**REGOLAMENTO INTERNO**

La Confraternita di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, canonicamente eretta nel\_\_\_\_\_\_\_\_\_, è un’associazione pubblica di fedeli, e riveste la qualifica di Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuta ed iscritta nei Registri delle PP.GG. al N.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Codice Fiscale\_\_\_\_\_\_\_

La confraternita si distingue con le seguenti insegne:

1 Gonfalone

2 Stendardo

3 Divisa dei Confratelli

4 Divisa delle Consorelle

**ARTICOLO 1**

A norma del Can. 309 § C.D.C., la Confraternita legalmente riconosciuta ha facoltà d’emanare norme interne.

**ARTICOLO 2**

Le direttive di seguito elencate non intendono modificare le norme dello Statuto Diocesano, ma intende integrarle affinché s’armonizzi con le norme cui fa riferimento e possa stabilire norme che regolino la vita interna della Confraternita.

**ATTIVITA’ DI CULTO:**

1)Celebrazioni proprie della Confraternita:

2)Celebrazioni cittadine:

I Confratelli e le Consorelle effettive, sono tenuti a partecipare alle Celebrazioni liturgiche e alle Processioni organizzate in dette feste, ritirando il cartellino di presenza nel giorno precedente la processione, dalle ore alle ore .

Agli assenti ingiustificati sarà comminata una morosità (sanzione) di € .

Dopo tre assenze consecutive e ingiustificate, previo avviso scritto con raccomandata, si procederà all’iscrizione d’ufficio, nell’elenco degli Associati, con la perdita dei diritti di Confratello o Consorella effettivi.

Si ricorda che il\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alle ore 18,00 (19,00 ora legale), nella Chiesa di ------------- viene celebrata una Santa Messa per tutti gli iscritti, vivi e defunti.

**ARTICOLO 3** (comma 2 dello Statuto)

Il Consiglio di Amministrazione designa un delegato per la Liturgia, in modo che le attività di culto ordinario e straordinario della Confraternita si svolgono in armonia con quelle della Parrocchia di --------------------, sotto la cui giurisdizione si trova la nostra Confraternita.

**ARTICOLO 4**

D’intesa con le Parrocchie delle città la Messa esequiale dei Confratelli potrà essere celebrata nella Chiesa di -------------------- invece che nella Parrocchia di appartenenza dell’iscritto.

**ARTICOLO 5** (art.7 dello Statuto)

a) L’età minima per far parte della Confraternita è di 16 anni, alla domanda di ammissione vanno allegati:

- Stato di famiglia, possibilmente originale;

- Foto personale (formato tessera);

- Attestato del Parroco di provenienza, nel quale risulta che il postulante è in regola con i sacramenti, battesimo, cresima ed eventuale matrimonio canonico; certificato di buona condotta se non conosciuto dai membri del Consiglio o dal Direttore Spirituale;

- Consenso scritto di un genitore per i minori di anni 18.

b) Se la domanda di ammissione viene accolta dal Consiglio Direttivo, è previsto un periodo di almeno un anno di prova e formazione prima della professione.

c) La quota di ammissione potrà essere versata in un’unica soluzione o rateizzata, comunque dovrà essere versata almeno la metà della quota di ammissione all’iscrizione, il saldo entro l’anno solare successivo, pena le dimissioni con il rimborso della somma versata decurtata del 10%, per spese di Segreteria.

d) L’importo della quota di ammissione, è quello della tabella in vigore al momento della presentazione della domanda.

**ARTICOLO 6** (art.8 dello Statuto)

Il noviziato è previsto un periodo di almeno un anno, in accordo con il Direttore Spirituale, saranno programmati incontri mensili di formazione permanente per tutti i Confratelli e Consorelle, avranno inizio il mese di ---------------- fino alla professione che avverrà nel mese di --------------, con la sospensione nel mese di -----------------.

Il corso del noviziato servirà a mettere in evidenza gli aspetti peculiari della spiritualità della Confraternita e della testimonianza di vita.

Qualora il novizio non dovesse partecipare a più di due terzi degli incontri di catechesi del noviziato, pur essendo stato sollecitato per iscritto, non verrà ammesso a professare e gli verrà restituita la somma eventualmente già versata, decurtata del 10% per spese di Segreteria.

Il noviziato, il Confratello o Consorella, è tenuto, a comunicare tempestivamente alla Confraternita, ogni variazione di domicilio, per poter ricevere ogni comunicazione da parte della Confraternita, inerente alle votazioni e qualsiasi altre comunicazioni.

Onde evitare spese inutili, tutti gli iscritti sono pregati di passare ad informarsi spesso presso la sede della Confraternita.

**ARTICOLO 7**

**DIRITTI DEI CONFRATELLI E CONSORELLE**

1. **CONFRATELLI E CONSORELLE EFFETTIVI E ASSOCIATI PER LA SEPOLTURA (CAT. A e D ) SPETTANO:**
2. Cassa di legno con imbottitura di raso, zincata e crocifisso sulla cassa.
3. Accompagnamento con un sacerdote, S. Messa e suffragi perpetui.
4. Fiocco decoroso alla porta di casa del defunto.
5. Carro di prima classe.
6. N.10 manifesti affissi in città.
7. Cassettone con lapide incisa e cornice per foto (escluso la fotografia).
8. Qualora il decesso avvenga in ospedale, il trasporto per la casa è a carico della famiglia.
9. Le prestazioni e gli obblighi di cui sopra, si intendono validi per tutto il territorio comunale di Fasano.
10. I familiari del defunto hanno facoltà di scelta tra le imprese funebri che hanno sottoscritto regolare contratto con la Confraternita.
11. Le prestazioni funerarie, possono essere richieste a una qualsiasi O.F., presenti nel territorio a scelta della famiglia.

Scelte operate dai familiari che comportino modifiche alle prestazioni elencate e descritte, saranno a carico dei familiari, che non avranno alcun diritto, né sconti, né rimborsi.

1. **CONFRATELLI E CONSORELLE CAT. B:**

Tutti i diritti riportati nella cat. A e D, escluso il punto 6.

1. **AGLI ASSOCIATI PER I SUFFRAGI ( CAT. C ) SPETTANO:**
2. Affissione di N. 10 manifesti in città.
3. Suffragi perpetui.

**ARTICOLO 8**

1. La quota annuale va pagata nel primo quadrimestre di ogni anno;
2. La quota non versata entro il 31 dicembre sarà maggiorata del 10% per ogni anno di ritardo, appena iniziato il terzo anno di morosità, verrà comunicato il nominativo del Confratello o Consorella al Collegio dei Probiviri, (art. 25 dello Statuto).

Dal gennaio del quarto anno inizierà la procedura di decadenza dall’appartenenza alla Confraternita, consistente nell’invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

**ARTICOLO 9** (art. 17 dello Statuto)

Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque membri: il Presidente, due vice Presidenti (di cui il primo vicario) e due Consiglieri.

**ARTICOLO 10** (art.18 dello Statuto)

Il Consiglio Direttivo al momento dell’insediamento presterà promessa durante la liturgia domenicale o comunque durante una riunione degli iscritti, in modo pubblico e solenne secondo la solenne formula:

“Io……………………………….eletto Presidente, oppure Consigliere il………………………………prometto di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni di Amministratore che questa Confraternita mi ha affidato.”

Nella prima riunione del Consiglio su proposta del Presidente verranno assegnati anche le seguenti deleghe:

Alla Chiesa di -----------------, al Cimitero, alla Liturgia e Catechesi.

I Revisori dei Conti devono essere, Confratelli, scelti fuori dal Consiglio. Ad essi viene affidata la verifica semestrale della contabilità; il cassiere mette loro a disposizione tutto quanto necessario per la verifica, entro trenta giorni dalla fine del semestre da esaminare.

**ARTICOLO 11**

Annualmente verrà stabilito l’ammontare massimo in contanti che può essere trattenuto in cassaforte dal cassiere. Nei rapporti con gli Istituti di Credito, le firme del Cassiere e del Presidente siano congiunte.

**ARTICOLO 12** (art. 25 dello Statuto)

I Probiviri vengono informati delle riunioni del Direttivo e possono prendervi parte, senza diritto di voto.

**ARTICOLO 13** (art.27- 28-29-30-31 dello Statuto)

1. Due mesi prima della fine del mandato del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, prepara la lista dei candidati da inviare all’Ufficio del Direttore della Consulta diocesana per le Confraternite.
2. Il numero dei candidati saranno almeno 15 nominativi, elencati in ordine alfabetico (per quelle Confraternite oltre i cento iscritti).
3. Possono essere candidati Confratelli e Consorelle che non abbiano superato i 75 anni, che non abbiano procedimenti giudiziari penali in corso, non facciano parte di altre Confraternite, non abbiano cariche direttive in formazioni politiche.
4. L’anzianità minima di iscrizione richiesta per essere candidati è di tre anni.
5. Il Presidente convoca l’Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo a norma dell’art. 15 dello Statuto Diocesano, ed è presieduta dal Direttore Spirituale, dal Delegato vescovile o da un suo rappresentante.
6. Le elezioni avranno luogo con voto segreto e secondo le modalità stabilite. Non è ammessa delega a votare da parte degli assenti, anche se legittimamente impediti.
7. L’elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo saranno fatte in unica votazione e con una sola scheda.
8. La carica di Presidente spetterà a colui che avrà ricevuto la maggioranza dei voti.
9. Le cariche di Vice-Presidente e Consiglieri spetteranno a coloro che rispettivamente avranno avuto maggior numero di voti. A parità di voti, sarà prescelto il più anziano per iscrizione nella Confraternita e a parità d’iscrizione, il più anziano per età.
10. Il primo Vice-Presidente Vicario sostituisce il Presidente assente giustificato o impedito.
11. Per la carica di Presidente è consentita la riconferma solo per un secondo quinquennio consecutivo.
12. In caso di dimissioni del Presidente il Consiglio Direttivo decade e l’Ordinario Diocesano nomina un Commissario fino a nuova elezione.

La votazione avrà inizio alla fine della S. Messa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dopo il saluto della Amministrazione uscente nella sede della Confraternita e terminerà alle ore 20,00 dello stesso giorno. Subito dopo la chiusura del seggio inizierà lo spoglio delle schede.

I risultati delle votazioni verranno comunicati per l’approvazione con tempestività alla Curia Vescovile in modo che il nuovo Consiglio possa prestare giuramento e dedicarsi subito al servizio della Confraternita.

Per quanto non contemplato in questo Regolamento Interno, si farà riferimento al vigente Statuto Diocesano delle Confraternite.

**ARTICOLO 14**

**I loculi** di proprietà della Confraternita, non sono in vendita e non vengono assegnati all’atto dell’iscrizione, ma viene assegnato al momento del decesso e la posizione dove capita seguendo la numerazione progressiva della Cappella che si sta tumulando, quindi, saranno ceduti in uso per vent’anni, ai Confratelli e Consorelle effettivi e agli Associati per la sepoltura, i quali al momento del decesso siano in regola con l’adempimento di tutti i loro doveri verso la Confraternita.

All’atto della sepoltura, la rinuncia al loculo, da parte dei congiunti degli iscritti deceduti, fa perdere ogni diritto senza alcun rimborso salvo restando le altre prestazioni.

La tumulazione viene eseguita con il seguente sistema, seguendo la numerazione, dall’alto in basso e da sinistra a destra.

**I loculetti-ossari,** di proprietà della Confraternita, a differenza dei loculi, si possono vendere due mesi prima dell’esumazione o in particolari situazioni.

L’assegnazione dei loculetti, seguirà la numerazione progressiva degli stessi e il costo sarà deciso dal Consiglio Direttivo.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l’approvazione da parte dell’Ordinario della Diocesi di

 CONVERSANO –MONOPOLI.

(Ci scusiamo per il ritardo nell’invio del presente Regolamento Interno, come promesso il giorno dell’Assemblea a Conversano).

N.B. l’art. 13 del presente Regolamento, ed esattamente alla lettera D, sarà trascritto nello Statuto appena saranno ultimate le varie modifiche da Voi suggerite ed approvate dall’Ordinario Diocesano.